

LEGISLATURA XXVI - 1ª SESSIONE - DISCUSSIONI - 1ª TORNATA DEL 24 GIUGNO 1922

dello Stato, l'articolo 2 deve essere emendato in questo modo:

« Per gl'insegnanti e i direttori in scuole elementari soggette al Monte pensioni, la liquidazione della pensione normale, per il periodo di servizio utile prestato in scuole elementari anteriormente al 1º maggio 1919 sarà effettuata riferendo virtualmente al servizio stesso la scala degli stipendi e delle indennità di residenza stabiliti dai Regi decreti 6 luglio 1919, n. 1239, e 13 maggio 1920, n. 1129, tenute presenti le norme emanate per l'applicazione dei decreti stessi e computando gli altri compensi dichiarati per legge utili agli effetti della pensione per il tempo in cui furono effettivamente goduti.

« L'attribuzione virtuale degli stipendi sarà effettuata sulla base dell'anzianità di servizio utile agli effetti dell'applicazione delle tabelle allegate ai decreti sopra citati.

« L'attribuzione virtuale dell'indennità di residenza sarà effettuata sulla base della popolazione della località in cui fu prestato il servizio, quale fu riconosciuto al 1º maggio 1919, ai fini dell'indennità di residenza dovuta agli insegnanti ».

L'articolo segue poi come nel testo del disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Come la Camera ha udito, per quello che era il primo comma dell'articolo 2 vi sono due testi. Dal Governo è stato modificato il testo proposto dalla Commissione come segue:

« Per gl'insegnanti e i direttori in scuole elementari soggette al Monte pensioni, la liquidazione della pensione normale, per il periodo di servizio utile prestato in scuole elementari anteriormente al 1º maggio 1919 sarà effettuata riferendo virtualmente al servizio stesso la scala degli stipendi e gli otto quindicesimi della indennità di residenza stabiliti dai Regi decreti 6 luglio 1919, numero 1239, e 13 maggio 1920, n. 1129, tenute presenti le norme emanate per l'applicazione dei decreti stessi. L'attribuzione virtuale degli stipendi, indennità di residenza sarà effettuata sulla base dell'anzianità di servizio utile agli effetti dell'applicazione delle tabelle allegate ai decreti sopra citati.

« Per il servizio prestato in scuole elementari utile a pensione, ma non ai fini dell'applicazione delle tabelle predette, sarà assunto a base della liquidazione lo stipendio iniziale.

« Per i servizi utili a pensione portati anteriormente al 1º gennaio 1921 sarà anche

computata la indennità di residenza concessa con legge 13 agosto 1921, n. 1080.

« Per il servizio prestato anteriormente all'applicazione della presente legge presso asili d'infanzia, Regi educatori e altri enti non soggetti alle disposizioni dei predetti decreti, sarà assunto a base della liquidazione lo stipendio effettivo sottoposto a contributo, compreso il valore degli assegni in natura. Quando lo stipendio e gli assegni in natura non raggiungano la somma di lire 1200, la liquidazione si farà in base a questa somma.

« L'attribuzione virtuale dell'indennità di residenza sarà effettuata sulla base della popolazione della località in cui fu prestato il servizio, quale base riconosciuta al 1º maggio 1919 ai fini dell'indennità di residenza dovuta agli insegnanti ».

La Commissione propone poi un nuovo testo del primo comma di cui l'onorevole relatore della maggioranza ha già dato lettura e che andrebbe sostituito al testo primitivamente proposto dalla Commissione stessa.

**PIVA, relatore della maggioranza.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PIVA, relatore della maggioranza.** A tranquillità del ministro del tesoro, debbo dire che, ad eccezione della questione dei sette quindicesimi, la dizione di questo emendamento è stata compilata in seguito ai rilievi fatti dallo stesso ministro del tesoro. Per ciò egli può star sicuro che, ad eccezione della questione dei sette quindicesimi, tutto quanto l'articolo risponde in tutte le sue parti ai concetti che egli ha manifestato.

**PEANO, ministro del tesoro.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PEANO, ministro del tesoro.** Aderisco alla proposta della Commissione, meno che per quel punto dei sette quindicesimi, per cui insisto perchè sia detto otto quindicesimi.

**PRESIDENTE.** L'onorevole De Angelis insiste nel suo emendamento ?

**DE ANGELIS.** Poichè il Governo ha trovate giuste le mie osservazioni e solamente ha detto non essere questa la sede opportuna per discuterne, mi auguro che voglia trovare il momento opportuno perchè questo importante problema venga una buona volta deciso. Rinunzio al mio emendamento e mi associo completamente a quello proposto dalla Commissione.

**PRESIDENTE.** Dovrei mettere a partito il nuovo testo proposto dalla Commissione